

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1172

Disposizioni per promuovere lo sviluppo del turismo motoristico

14/07/2024 - 08:47

Indice

1. DDL S. 1172 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1172	4

1. DDL S. 1172 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1172

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1172

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERRINO**, **DELLA PORTA**, **LIRIS**, **RUSSO**, **SPINELLI**, **POGLIESE**, **MAFFONI**, **SIGISMONDI**, **AMIDEI**, **GUIDI**, **FALLUCCHI**, **SILVESTRONI**, **CALANDRINI**, **FAROLFI**, **RAPANI**, **BARCAIUOLO**, **IANNONE** e **BIANCOFIORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2024

Disposizioni per promuovere lo sviluppo del turismo motoristico

Onorevoli Senatori. - I marchi dell'industria motoristica italiana sono riconosciuti in tutto il mondo, celebrati da personaggi illustri e dai protagonisti della storia del cinema, e sono da sempre sinonimo di eleganza, *design* e innovazione per milioni di persone.

Il *brand* « *made in Italy* » è una risorsa fondamentale che svolge un ruolo chiave non solo nel turismo, ma anche nelle politiche internazionali e nelle relazioni economiche.

Per sviluppare un nuovo turismo, che si rivolga ai milioni di appassionati del motorismo italiano, è indispensabile favorire l'integrazione fra territori e imprese, lo sviluppo di modelli reticolari di offerta ricettiva, forme di collaborazione fra imprese ed enti pubblici per lo sviluppo di un'offerta turistica sistemica e integrata a livello territoriale. Occorre dunque definire un prodotto turistico che abbia una doppia valenza, internazionale e di prossimità, che favorisca e renda attrattive le Città dei motori con i loro musei, gli stabilimenti che si aprono al pubblico, i circuiti da corsa, i raduni dei marchi storici, le collezioni di auto e moto classiche, in modo da diventare, se messe a sistema, destinazioni sempre più attrattive.

L'associazione « Città dei motori » riunisce, sotto l'egida dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI), i comuni del *made in Italy* motoristico a vocazione produttiva (automobili, motociclette, *scooter*, aeronautica, ferroviaria e navale), sportiva (circuiti e rievocazioni) e culturale (musei e collezioni).

Lo statuto dell'associazione Città dei motori nell'oggetto sociale guarda alle esperienze di promozione e tutela delle tipicità locali e di prodotto sviluppate dall'ANCI e intende favorire iniziative di *marketing* e di divulgazione delle conoscenze relative al prodotto e alle sue componenti, per contribuire alla loro valorizzazione anche al di fuori delle aree interessate.

Gli obiettivi principali dell'associazione Città dei motori sono, in particolare, quelli di ideare e coordinare iniziative promozionali sul motorismo italiano, sulla sua storia e sul retroterra economico, sociale e tecnologico.

In quest'ottica, è necessaria l'organizzazione di momenti di confronto, la promozione di accordi e la capacità di operare in « rete » con enti associati, istituzioni pubbliche e private, società, associazioni, organizzazioni, università, centri di ricerca e di sperimentazione, coinvolgendoli nelle problematiche relative al mondo dei motori.

Per questo l'associazione ha sviluppato un Piano strategico del turismo motoristico, con cui intende mettere a fattore comune le relazioni istituzionali e le competenze utili a proporre sul mercato turistico un prodotto nuovo, destagionalizzato, fruibile per gli appassionati di cultura motoristica, di storia italiana del *design*, di eccellenze industriali e di personaggi che hanno sviluppato un settore di punta del nostro Paese.

Un progetto sancito dalla Carta nazionale del turismo motoristico, siglata da numerosi enti e

associazioni in occasione della prima Conferenza nazionale del turismo motoristico tenutasi a Maranello e a Roma il 20 maggio 2020, che si propone di supportare e promuovere lo sviluppo del turismo dei motori in Italia e nel mondo, creando le condizioni per coordinare un'ampia gamma di componenti d'offerta tra loro complementari.

L'attività intende sviluppare un turismo di motivazione di un prodotto che ancora non ha trovato una propria definizione nel contesto dei piani strategici nazionali e, salvo in rari casi, regionali, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che alla missione 1 « Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo » si pone l'obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del sistema Paese.

In tale missione si intende incrementare il livello di attrattività turistica e culturale del Paese, modernizzandone le infrastrutture materiali e immateriali. Le azioni prevedono una forte cooperazione tra attori pubblici coinvolti nell'attuazione del programma, in modo da agevolare l'attuazione dell'intervento in un ambito caratterizzato da diverse responsabilità a livello centrale, regionale e locale.

Fondamentale in questa direzione è lo sviluppo dell'*hub* del turismo digitale (TDH), progettato per innovare e connettere digitalmente l'offerta e la promozione turistica del Paese, consentendo così il collegamento dell'intero ecosistema turistico fondato su modelli di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati e su servizi digitali di base, a beneficio di turisti e operatori del settore.

Nella componente 3.4 della missione 1, dal titolo « Turismo 4.0 », gli investimenti previsti sono infine volti al miglioramento dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli *standard* di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un'offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi.

Per questi motivi il presente disegno di legge introduce modelli innovativi di organizzazione, anche attraverso lo sviluppo di reti e altre forme di aggregazione d'offerta, per sviluppare iniziative di promozione, eventi e marchi identitari, mettere a disposizione degli operatori del settore tecnologie e competenze, digitali e non, anche attraverso l'accesso a studi, ricerche e a una formazione qualificata. Il presente disegno di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge.

L'articolo 2, al fine di coordinare l'offerta turistica nazionale riferita al turismo motoristico, nonché di rafforzare la rete delle città a vocazione motoristica, prevede l'istituzione della Consulta nazionale del turismo motoristico.

L'articolo 3 prevede l'approvazione, da parte del Ministro del turismo, del calendario nazionale degli eventi motoristici, comprensivo di tutti i principali eventi, sportivi e culturali, mostre, fiere e raduni inerenti al turismo motoristico.

L'articolo 4, al fine di valorizzare il patrimonio storico motoristico italiano, di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo alla promozione dell'identità culturale nazionale, nonché di favorire l'attrattività, la competitività e il conseguente sviluppo economico dei territori delle Città dei Motori, prevede di istituire la « *Motor Week*, Giornate dell'orgoglio motoristico italiano », quale evento annuale promosso anche a livello internazionale.

L'articolo 5, al fine di valorizzare e sostenere il comparto motoristico italiano, garantendo, al contempo, lo sviluppo del turismo connesso al settore, prevede di istituire la certificazione distintiva « Bandiera a scacchi », attribuita agli enti locali il cui territorio sia caratterizzato da un'importante tradizione motoristica e agli operatori dei comparti turistico e motoristico, che realizzano iniziative e attività in grado di attrarre flussi turistici, nazionali e internazionali, valorizzando il potenziale delle marche italiane.

L'articolo 6, al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica del comparto motoristico nel territorio nazionale, sostenere gli operatori del settore, nonché promuovere eventi, sportivi e culturali, mostre, fiere e raduni inerenti al turismo motoristico, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo denominato « Fondo per il turismo motoristico », con una dotazione pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di promuovere la cultura e la storia del settore automobilistico e motociclistico italiano, la presente legge è volta a incentivare il turismo motoristico, con particolare riguardo ai comuni che aderiscono all'associazione « Città dei motori ». Le iniziative previste dalla presente legge hanno l'obiettivo di accrescere le opportunità di promozione e di sviluppo turistico, favorendo la competitività dei territori e contribuendo alla crescita del turismo nazionale.
2. Ai fini della presente legge, per « turismo motoristico » si intende il turismo connesso ai territori con una vocazione motoristica, a livello produttivo, sportivo o culturale.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero del turismo, in collaborazione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), promuove un modello di sviluppo turistico innovativo e distintivo, favorendo il coordinamento dei principali soggetti, pubblici e privati, rappresentativi del motorismo italiano, ivi incluse le associazioni imprenditoriali e di categoria più rappresentative.

Art. 2.

(Consulta nazionale del turismo motoristico)

1. Al fine di coordinare l'offerta turistica nazionale riferita al turismo motoristico, nonché di rafforzare la rete delle città a vocazione motoristica, in modo da promuoverne la crescita economica, presso il Ministero del turismo è istituita la Consulta nazionale del turismo motoristico, di seguito denominata « Consulta ». La Consulta è composta da tre rappresentanti del Ministero del turismo, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante dell'associazione « Città dei motori », con funzioni di vice presidente, da un rappresentante di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia (ACI), da un rappresentante del Club ACI storico, da un rappresentante dell'Automotoclub storico italiano (ASI), da un rappresentante della Federazione motociclistica italiana (FMI) e da un rappresentante dello Stato maggiore della difesa. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative.
2. La Consulta, che si riunisce esclusivamente in modalità telematica, ha i seguenti compiti:
 - a) proporre al Ministero del turismo atti di indirizzo e di coordinamento per favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori a vocazione motoristica, attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile;
 - b) promuovere il prodotto turistico motoristico nazionale, dedicando particolare attenzione alle modalità di digitalizzazione e al tema della sostenibilità;
 - c) favorire lo sviluppo della cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato per il potenziamento dei servizi turistici inerenti al turismo motoristico;
 - d) convocare annualmente la Conferenza nazionale del turismo motoristico al fine di favorire e consolidare le sinergie tra le proprie attività, quelle delle istituzioni, e quelle dei principali operatori nazionali e internazionali.
3. La Consulta, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale ricerche turistiche e dell'ENIT, svolge attività di studio finalizzate a promuovere il coordinamento tra enti pubblici e operatori privati, espressione di filiere turistiche e motoristiche rilevanti in termini di impatto economico, occupazione e numero di imprese.
4. Al fine di diffondere dati aggiornati e utili al settore del turismo motoristico la Consulta redige il Rapporto annuale sul turismo motoristico, documento di analisi strategica volto a illustrare i modelli di buone pratiche e il potenziale sviluppo economico e occupazionale collegato al turismo motoristico.
5. I componenti e il presidente della Consulta sono nominati con decreto del Ministro del turismo, che disciplina altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai componenti della Consulta non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di

spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Calendario nazionale degli eventi motoristici)

1. Il Ministro del turismo approva annualmente, su proposta della Consulta, il calendario nazionale degli eventi motoristici, comprensivo di tutti i principali eventi, sportivi e culturali, mostre, fiere e raduni inerenti al turismo motoristico.
2. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero del turismo e nel sito *internet* istituzionale del Ministero medesimo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Indizione della « Motor Week, Giornate dell'orgoglio motoristico italiano »)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio storico motoristico italiano, di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo alla promozione dell'identità culturale nazionale, nonché di favorire l'attrattività, la competitività e il conseguente sviluppo economico dei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, è istituita la « *Motor Week, Giornate dell'orgoglio motoristico italiano* », quale evento annuale promosso anche a livello internazionale. In tale settimana, le amministrazioni pubbliche competenti, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, possono promuovere iniziative e attività volte a garantire maggiore attenzione e informazione riguardo al settore motoristico italiano, nell'ambito delle rispettive competenze, anche attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.
2. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione di attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema del turismo motoristico, anche attraverso la creazione di un'apposita sezione sul portale « *Italia.it* ».
3. All'onere derivante dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 5.

(Certificazione « Bandiera a scacchi »)

1. Al fine di valorizzare e sostenere il comparto motoristico italiano e il turismo a esso relativo, è istituita la certificazione distintiva « *Bandiera a scacchi* », attribuita agli enti locali il cui territorio sia caratterizzato da un'importante tradizione motoristica e agli operatori dei comparti turistico e motoristico che realizzano iniziative e attività in grado di attrarre flussi turistici, nazionali e internazionali, valorizzando il potenziale delle marche italiane.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri di assegnazione della certificazione di cui al comma 1.

Art. 6.

(Fondo per il turismo motoristico)

1. Allo scopo di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica del comparto motoristico nel territorio nazionale, sostenere gli operatori del settore medesimo, nonché promuovere eventi, sportivi e culturali, mostre, fiere e raduni inerenti al turismo motoristico, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo denominato « *Fondo per il turismo*

- motoristico », con una dotazione pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione, nonché le categorie di beneficiari delle risorse di cui al comma 1.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 6 della presente legge, pari complessivamente a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.